

Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2423 del 29 NOV. 2019

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa.

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini

Firma Meda Tomassini

Data 27.11.2019

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma [Firma]

Data 27/11/2019

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Dott. Gabriele Coppa

Firma [Firma]

Data 28/11/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

OGGETTO Convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa.

Pag. 3 di 4

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara, di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di intesa in argomento, espressa dal Resp.le UOC Urologia dott. Maurizio Ombres ;

RITENUTA di interesse aziendale la collaborazione tra l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara e questa Azienda, al fine di far effettuare tirocini presso le strutture aziendali, anche da parte di studenti del territorio reatino;

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

RILEVATO che l'art.3 della convezione di cui trattasi prevede che l'attività di tirocinio si svolge dal 02/12/2019 al 31/03/2020;

RILEVATO altresì che l'ASL Rieti provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, apposita convenzione, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DI DARE ATTO che l'ASL Rieti provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle

OGGETTO Convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che con nota del 22/11/2019, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa.

VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14 dicembre 2015;

CONSIDERATO che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

CONSIDERATO che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

OGGETTO Convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa.

Pag. 4 di 4

proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dott. Gabriele Coppa

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO f.f.:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario f.f. : Dott.Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 29 NOV. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 29 NOV. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 29 NOV. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 29 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO

Pietro Fulco



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14 dicembre 2015;

CONSIDERATO che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

CONSIDERATO che è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

VISTO il D.R. n. 3243/2017 del 12.12.2017 con il quale la Prof.ssa Patrizia DI IORIO, Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, è stata delegata alla firma delle convenzioni di *Ateneo finalizzate all’inserimento delle strutture “complementari” e “fuori rete” formativa delle Scuole di Specializzazione* in capo alla suddetta Scuola;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ed in particolare il punto 1.2 dell’All. 1;

TENUTO conto che la struttura socio-sanitaria ospitante con nota del 25/11/2019, ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con questa Università un rapporto convenzionale al fine di contribuire al completamento dell'attività richiesta per la formazione degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Urologia ;

Vista la delibera del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Urologia assunta in data 21/10/2019 relativa alla proposta di stipula della presente convenzione;

Richiamato il Provvedimento d'urgenza della Scuola di Medicina e Scienze della Salute con Prot. N. con il quale è stata approvata la presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "soggetto ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti - delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7 del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Prof.ssa Patrizia DI IORIO, nata a Chieti il 30/05/1956, in qualità di Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università medesima;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinanti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di

attività di tirocinio di formazione specialistica la Dott.ssa Valloni Alessandra, nata a Rieti il 28/06/1986, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Urologia dell'Università degli Studi dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara aggregata con l'Università degli Studi di L'Aquila (d'ora in poi denominato "tirocinante");

Art. 3 – Durata del tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 02/12/2019 al 31/03/2020.

Il tirocinante potrà svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per un periodo non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della struttura UOC Urologia al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la propria attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per rischi professionali, per responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale secondo le modalità previste dall'art. 41 comma 3 del D.lgs. 17.8.1999 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e l'uniforme di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4 e 5. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le

lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Riservatezza/Protezione dei dati personali

1. I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'Azienda e l'Università si qualificano entrambe come autonomi titolari del trattamento.
3. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo i medici in formazione individuati operano quali persone autorizzate al trattamento (incaricati del trattamento) in riferimento all'Azienda, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nel Direttore della struttura ove i professionisti prestano la propria attività.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non consegirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di 6 mesi con decorrenza dalla data della stipula. La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.

L'imposta di bollo rimane a carico del soggetto promotore.

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Chieti sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio".

Letto, approvato e sottoscritto.

Rieti

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Università degli Studi "G.D'Annunzio"Chieti – Pescara

Il Direttore Amministrativo

Il Presidente della Scuola
di Medicina e Scienze della Salute

Dott.ssa Anna Petti

Prof.ssa Patrizia DI IORIO







**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14 dicembre 2015;

CONSIDERATO che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

CONSIDERATO che è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

VISTO il D.R. n. 3243/2017 del 12.12.2017 con il quale la Prof.ssa Patrizia DI IORIO, Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, è stata delegata alla firma delle convenzioni di *Ateneo finalizzate all’inserimento delle strutture “complementari” e “fuori rete” formativa delle Scuole di Specializzazione* in capo alla suddetta Scuola;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ed in particolare il punto 1.2 dell’All. 1;

A small, handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.

TENUTO conto che la struttura socio-sanitaria ospitante con nota del 25/11/2019, ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con questa Università un rapporto convenzionale al fine di contribuire al completamento dell'attività richiesta per la formazione degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Urologia ;

Vista la delibera del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Urologia assunta in data 21/10/2019 relativa alla proposta di stipula della presente convenzione;

Richiamato il Provvedimento d'urgenza della Scuola di Medicina e Scienze della Salute con Prot. N. con il quale è stata approvata la presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "soggetto ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti - delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7 del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Prof.ssa Patrizia DI IORIO, nata a Chieti il 30/05/1956, in qualità di Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università medesima;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinanti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di

attività di tirocinio di formazione specialistica la Dott.ssa Valloni Alessandra, nata a Rieti il 28/06/1986, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Urologia dell'Università degli Studi dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara aggregata con l'Università degli Studi di L'Aquila (d'ora in poi denominato "tirocinante");

Art. 3 – Durata del tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 02/12/2019 al 31/03/2020.

Il tirocinante potrà svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per un periodo non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della struttura UOC Urologia al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la propria attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per rischi professionali, per responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale secondo le modalità previste dall'art. 41 comma 3 del D.lgs. 17.8.1999 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e l'uniforme di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4 e 5. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le

lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Riservatezza/Protezione dei dati personali

1. I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'Azienda e l'Università si qualificano entrambe come autonomi titolari del trattamento.
3. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo i medici in formazione individuati operano quali persone autorizzate al trattamento (incaricati del trattamento) in riferimento all'Azienda, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nel Direttore della struttura ove i professionisti prestano la propria attività.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non consegnerà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di 6 mesi con decorrenza dalla data della stipula. La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

A

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.

L'imposta di bollo rimane a carico del soggetto promotore.

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Chieti sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio".

Letto, approvato e sottoscritto.

Rieti

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Università degli Studi "G.D'Annunzio" Chieti – Pescara

Il Direttore Amministrativo

Il Presidente della Scuola
di Medicina e Scienze della Salute

Dott.ssa Anna Petti

Prof.ssa Patrizia DI IORIO
